REGOLAMENTO (CE) N. 2364/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1995

che fissa i prezzi e gli aiuti per la distillazione preventiva, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili per la campagna 1995/1996 in Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], ha stabilito le norme principali per la gestione del mercato in questo settore e ha fissato, all'articolo 1, paragrafo 6, la durata della campagna viticola dal 1° settembre al 31 agosto ;

considerando che, in virtù del suddetto atto di adesione, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica in Austria sin dall'inizio dell'adesione ; che tuttavia, con il regolamento (CE) n. 1834/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo [3], la Commissione ha fissato misure particolari di gestione del mercato per la campagna 1995/1996 riguardanti, in particolare, l'esonero dalle misure di distillazione di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che, per la distillazione preventiva, è previsto in tale regolamento che la Commissione, ai fini della fissazione dei volumi di vino in questione, dei prezzi e degli aiuti in Austria, terrà conto dell'incidenza di tale esonero sul reddito dei produttori austriaci ;

considerando che, non essendo possibile sapere sin d'ora se la distillazione obbligatoria avrà luogo, è opportuno fissare i prezzi all'80 % degli importi previsti all'allegato III del regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione [4], adeguare parimenti gli aiuti e prevedere al contempo un meccanismo atto ad escludere trattamenti discriminatori qualora non venisse decisa la distillazione obbligatoria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 1848/95, per l'Austria i prezzi e gli aiuti riguardanti la distillazione di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1995/1996 sono riportati in allegato.

Tuttavia, qualora per la campagna 1995/1996 non venisse decisa la distillazione obbligatoria :

— l'organismo d'intervento versa prima del 30 aprile 1996 al distillatore la differenza per i quantitativi consegnati, tra gli aiuti comunitari e gli aiuti per l'Austria,

— il distillatore versa al produttore, per i quantitativi consegnati e prima della data succitata, la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi per l'Austria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 57.
[4] GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 35.

ALLEGATO

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1995/1996

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II (1)	1,990
— tipo A II	4,308
— tipo A III	4,917
— tipo R III	3,082
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1) alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	1,387
— tipo A II	3,741
— tipo A III	4,374
— tipo R III	2,502
2) acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	1,254
— tipo A II	3,608
— tipo A III	4,241
— tipo R III	2,370
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,218
— tipo A II	3,536
— tipo A III	4,144
— tipo R III	2,309

(1) E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.